



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

202^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 5 marzo 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 7-72

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 73-85

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 87-125

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 7
CROSIO (LN-Aut)	7

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	8
--	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(10) MANCONI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) CASSON ed altri. – *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) BARANI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) BUCCARELLA ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) TORRISI. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano:*

CASSON (PD)	8, 17, 26 e <i>passim</i>
CALIENDO (FI-PdL XVII)	10, 16, 19 e <i>passim</i>
BUCCARELLA (M5S)	11
GIOVANARDI (NCD)	11
D'ASCOLA (NCD), relatore	13, 17, 20 e <i>passim</i>
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	14, 20, 22 e <i>passim</i>
MONTEVECCHI (M5S)	14, 19, 20 e <i>passim</i>

STEFANI (LN-Aut)	Pag. 20
LUMIA (PD)	24
MALAN (FI-PdL XVII)	25
PALMA (FI-PdL XVII)	26
DE CRISTOFARO (Misto-SEL)	27
DALLA ZUANNA (SCpI)	31
ROMANO (PI)	32
BARANI (GAL)	33
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	35, 36

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 14, 15, 16 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) 27

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	36
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874:

STEFANI (LN-Aut)	36, 37
DE CRISTOFARO (Misto-SEL)	38
GIOVANARDI (NCD)	40
BUCCARELLA (M5S)	41, 42
CALIENDO (FI-PdL XVII)	43
CASSON (PD)	44, 45
PALMA (FI-PdL XVII)	46
MARTON (M5S)	47

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 47

Discussione:

(116) PALMA. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

<i>(296) BARANI. – Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati</i>	SULL'APERTURA DI UNA SALA GIOCHI NEL CENTRO DI MILANO
<i>(394) CASSON ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali</i>	RICCHIUTI (PD) Pag. 67
<i>(546) CALIENDO ed altri. – Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica:</i>	SULLA RIDUZIONE DEI PRESIDI DELLA POLIZIA SUL TERRITORIO
ZANETTIN (FI-PdL XVII), relatore Pag. 48	RUTA (PD) 68
CASSON (PD), relatore 50	SULLA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO LACTALIS DI CARAVAGGIO, IN PROVINCIA DI BERGAMO
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	CONSIGLIO (LN-Aut) 68, 69
PRESIDENTE 51	SUL RUOLO DEL DOTTOR VINCENZO FORTUNATO NELLA VENDITA DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELLO STATO
DISEGNI DI LEGGE	ENDRIZZI (M5S) 70
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546:	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 MARZO 2014 71
CRIMI (M5S) 51, 53	<i>ALLEGATO A</i>
CASSON (PD), relatore 52, 56	DISEGNO DI LEGGE N. 10-362-388-395-849-874
DE PETRIS (Misto-SEL) 52	Articolo 1 ed emendamenti 73
BARANI (GAL) 53, 54, 62	Articolo 2 ed emendamento 81
FALANGA (FI-PdL XVII) 54, 56, 58	Articolo 3 ed emendamenti 82
LUMIA (PD) 55	Articolo 4 ed emendamenti 83
SANTANGELO (M5S) 56	Articolo 5 ed emendamenti 84
CAPPELLETTI (M5S) 59	Articolo 6 85
ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII) 60	<i>ALLEGATO B</i>
SUI LAVORI DEL SENATO	PARERI
PRESIDENTE 64, 65	Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 e sui relativi emendamenti 87
GHEDINI Rita (PD) 64, 65	INTERVENTI
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	Integrazione all'intervento della senatrice Paglini sulla tutela degli animali 88
PRESIDENTE 65, 66	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 89
PAGLINI (M5S) 65	CONGEDI E MISSIONI 107
SULLE NORME RELATIVE ALL'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO	COMMISSIONI PERMANENTI
BLUNDO (M5S) 66	Variazioni nella composizione 107

DISEGNI DI LEGGEAnnunzio di presentazione *Pag.* 107

Assegnazione 108

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 115

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione 115

MOZIONI E INTERROGAZIONIApposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni *Pag.* 116

Interrogazioni 116

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 118

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 125

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, penso che la questione su cui lei chiede di intervenire corrisponda alla rettifica che intendo fare io: là dove è stato detto «militare della Lega Nord», si intendeva «militante». Ha facoltà di parlare il senatore Crosio.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, per togliere ogni dubbio a tutti i colleghi, si parla sempre di militanti della Lega, e non di militari. Non stiamo organizzando nessuna guerra civile.

Chiedo di mettere a verbale tale precisazione e di effettuare immediatamente la correzione.

PRESIDENTE. Nel verbale il testo è corretto, senatore Crosio. Si è verificato solo un *qui pro quo*.

Anche il senatore Segretario conferma che nel verbale è scritto «militanti».

Con questa precisazione, il verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(874) TORRISI. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (*ore 16,35*)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.202, che tende a modificare le parole concernenti il delitto di tortura, lì dove si prevede che siano necessari più atti di violenza o di minaccia, ritenendo che

sia sufficiente la previsione della violenza o della minaccia, quindi anche di un solo atto.

Purtroppo, la storia recente e non recente, anche del nostro Paese, ci ha dato contezza di singoli fatti di violenza molti gravi che potevano essere considerati come veri e proprio atti di tortura. Mi spiace quasi doverlo ricordare in quest'Aula, perché non è certamente elegante, ma abbiamo avuto modo di assistere, negli anni passati, a atti di violenza che sono consistiti nel fatto d'introdurre un oggetto o un animale all'interno del corpo umano. Ritenere che siano necessari più episodi di questo tipo per aversi il delitto di tortura, mi sembra francamente esagerato.

Mi sembra che proprio esempi di questo tipo siano assolutamente sufficienti per poter imporre una modifica di quello che è il testo approvato dalla Commissione.

Proviamo anche a pensare ad un altro sistema di tortura parimenti utilizzato, che è quello di attaccare un elettrodo in una parte piuttosto che in un'altra del corpo umano. E allora se si tratta di un elettrodo non è tortura, ma se sono due o tre diventa tortura. Francamente, lo trovo assolutamente illogico e fuori da ogni possibilità di comprensione, anche giuridica.

Lo stesso vale per il caso della minaccia. Cosa vuol dire avere più atti di minaccia? Che se la minaccia, come in qualche caso è successo, ha ad oggetto il figlio, un parente prossimo o una persona cara della persona sottoposta a determinati comportamenti, una sola minaccia di morte non è sufficiente e bisogna invece esercitarla tre o quattro volte.

Credo sia nella logica stessa di quello che dico il fatto di poter accettare una modifica, magari da concordare con il relatore, di questo punto del delitto che viene sottoposto al nostro esame.

L'altra proposta che voglio illustrare rapidamente è l'emendamento 1.208. Anche per venire incontro alle sollecitazioni di vari senatori, relative alla valutazione se sia più opportuno considerare il delitto di tortura come un reato proprio del pubblico ufficiale o come un delitto comune, in Commissione giustizia, insieme praticamente a tutti i membri della Commissione, abbiamo costruito un primo comma in cui si fa riferimento a un delitto comune e un secondo comma che fa espresso riferimento alla figura del delitto commesso dal pubblico ufficiale.

Al di là del fatto, che peraltro ritengo fondato, che si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso, anche se si dovesse ritenere in diritto che si tratti invece di un'aggravante a effetto speciale, sarebbe opportuno qualificare meglio la pena e quindi arrivare, secondo le indicazioni del codice penale, da una pena che va dai 4 ai 12 anni, quanto meno ai 4 anni e 6 mesi, proprio per avere, anche dal punto di vista investigativo, tutte le possibilità che consentano agli organi inquirenti, alla magistratura inquirente e poi a quella giudicante, di arrivare ad individuare la fattispecie di reato e quindi ad una eventuale affermazione di responsabilità. Quindi l'aumento della pena viene proposto proprio in questa ottica.

Ho parlato poco fa con il relatore a proposito della possibilità di adeguare questa pena in modo più consono rispetto alla proposta di conside-

rarla una fattispecie di nuovo delitto. Sono dunque disponibile ad accogliere le indicazioni che verranno fornite dal relatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti per aggiungere alcune specificazioni alla condotta. In particolare, con l'emendamento 1.203 si fa riferimento alla minaccia, considerando l'ipotesi che essa sia grave e tenendo conto di una distinzione che esiste già nel codice penale. Però mi corre immediatamente l'obbligo di dire che con l'osservazione del senatore Casson diventa difficile pensare alla tortura come ad un unico atto di minaccia grave.

Quale sarebbe la differenza tra il reato di minaccia, che esiste già nel codice penale, rispetto a quello che è determinato qui, nell'ipotesi di minaccia grave – lasciamo stare la violenza – che determina sofferenze psichiche? Rendiamoci conto del fatto che sarebbe difficilissimo distinguere il reato di tortura dal reato di minaccia grave. Ecco perché credo che, se per caso si dovesse addivenire alla tesi per cui la condotta può essere costituita da un unico atto di violenza, bisognerà fare una distinzione rispetto agli atti di minaccia, perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad una interpretazione difficile, con riferimento alla minaccia grave, rapportata ad episodi di violenza. Ciò significherebbe non avere la possibilità di individuare una fattispecie di tortura diversa dalla minaccia.

Proprio perché ritengo si debbano anche specificare i trattamenti mediante i quali si cagionano le sofferenze, con l'emendamento 1.204 ho previsto di aggiungere l'aggettivo «crudeli», che riguarda cioè la possibilità che ci sia tortura, con atti di violenza o minaccia grave, mediante trattamenti. Proprio perché si fa riferimento alla minaccia, se non qualificiamo questi trattamenti, la fattispecie resta abbastanza generica.

Quindi, credo che l'osservazione del senatore Casson vada meglio valutata e calibrata, perché le sue osservazioni, che in ipotesi possono anche essere condivisibili se ci riferiamo alla violenza, diventano non condivisibili se ci riferiamo alla sola ipotesi di minaccia. Altrimenti, nell'ipotesi della minaccia, fosse anche grave, non ci sarebbe differenza rispetto al reato di minaccia.

Questa è la situazione da calibrare: avevamo impiegato giornate di sedute in della Commissione per addivenire ad un testo coordinato, che tenesse conto delle osservazioni di tutti, mentre oggi si va ad alterare la caratteristica del comportamento preso in considerazione ai fini dell'individuazione del reato di tortura. Allora, se ci si dovesse addivenire, occorrerebbe una rivisitazione dell'intero sistema, non potendo essere una violenza parificata ad un atto di minaccia. È evidente che si dovrebbe ritornare forse al testo proposto sulla tortura dallo stesso senatore Casson, che distingueva tra la violenza singola e gli atti di minaccia reiterati, altrimenti diventerebbe impossibile compiere una qualificazione o una distinzione tra reati ed andremmo così a varare un provvedimento che presenterebbe difficoltà di applicazione.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo presentato una sola proposta emendativa a questo disegno di legge, l'emendamento 1.210, con il quale miriamo a correggere la disposizione che, introducendo l'articolo 613-*ter* del codice penale, punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura – anche se l'istigazione non è accolta – con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, secondo il testo licenziato dalla Commissione.

Ricordando che il reato d'istigazione a delinquere è già presente nell'ordinamento, il quale, all'articolo 414 del codice penale, con riferimento ai delitti, lo punisce, anche solo in quanto tale, con una pena superiore – più precisamente da uno a cinque anni di reclusione – ci sembra poco ragionevole che per l'istigazione qualificata commessa da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un altro pubblico ufficiale, a compiere atti qualificati come tortura, la pena debba essere così ridotta (ribadisco che si prevedono da sei mesi a tre anni).

Ecco perché con il nostro emendamento 1.210 miriamo a rendere più organico e ragionevole l'impianto sanzionatorio, proponendo una pena da due a cinque anni, nel caso di cui si parla.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, poiché siamo in una sede politica e ci troviamo al Senato della Repubblica, vorrei innanzi tutto premettere, a proposito di quest'importante provvedimento, che per fortuna l'Italia non è l'Argentina, né il Cile, né Cuba, né la Corea del Nord. Pur essendo il nostro un Paese che si è confrontato storicamente con problemi terribili, come il terrorismo e la criminalità organizzata, fortunatamente dobbiamo dare atto allo Stato, ai Governi, alle Forze dell'ordine ed alla magistratura di aver sempre affrontato tali emergenze storiche sempre con grande rispetto della democrazia e dei diritti umani. Sottolineo infatti che, quando alle Nazioni Unite o presso gli organismi internazionali si parla di terrorismo, fortunatamente l'immagine dell'Italia non rientra nell'elenco di quei 100-110 Paesi del mondo che praticano la tortura come metodo per estorcere confessioni e combattere gli avversari politici.

L'Italia è piuttosto un Paese nel quale – basta ricordare la vicenda del commissario Calabresi – hanno avuto luogo campagne di odio e diffamatorie da parte della malavita organizzata, che hanno colpito magistrati, carabinieri e poliziotti, ed anche da parte del terrorismo, che vedeva nelle Forze dell'ordine avversari da abbattere (si diceva infatti: «Noi spariamo alla divisa, non tanto a quello che c'è dentro»).

Questo credo sia doveroso ricordarlo per rispetto alla verità storica, nel momento in cui introduciamo nel nostro ordinamento norme che hanno una finalità precisa, ossia quella di evitare e colpire gli abusi che eventualmente possono essere commessi da parte di chi esercita la propria

autorità, nel caso di pubblici ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o anche di terze persone, nel colpire cittadini.

Stiamo però molto attenti quando si parla di tortura, di ergastolo o di trent'anni di galera (ed è per questo che preannuncio che esprimeremo voto favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi). Tanto per capirci, farò un esempio molto semplice: come ho detto fin dall'inizio, sono stato assolutamente d'accordo sul fatto che i medici che hanno omesso di curare Stefano Cucchi siano stati condannati per omicidio colposo, perché non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, nel momento in cui egli ha fatto lo sciopero della fame; sulla base di questa norma, però, avrebbero preso da trent'anni all'ergastolo.

Infatti, se nella norma facciamo riferimento a chiunque cagioni, con più atti di minaccia, ovvero mediante omissioni, acute sofferenze psichiche, è chiaro che (se questo concetto non viene meglio precisato) produciamo una norma talmente estesa, intanto, da poter colpire con pene severissime (fino a trent'anni) le semplici omissioni e, poi, da dare spazio a situazioni interpretative che sarebbero ancora più dubbie se addirittura – come dice il senatore Casson – traducessimo un atto di minaccia in tortura, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Credo, quindi, che sia importante precisare bene la fattispecie che andiamo a colpire, visto che nel codice ci sono tantissime altre fattispecie che colpiscono i maltrattamenti, le ingiurie e i reati che vengono commessi nei confronti di persone che vengono trattate o che comunque subiscono atti di lesione dei loro diritti e della loro personalità.

Starei anche attento al problema della criminalità organizzata. Infatti, se la limitazione della libertà personale, con un interrogatorio ruvido ma legittimo, nei confronti di un malavitoso comporta, dal suo punto di vista, sofferenze psichiche, è evidente che non ci sarà scrupolo da parte sua nel denunciare immediatamente coloro che lo hanno privato della libertà personale e sottoposto a provvedimento di custodia cautelare e nell'appropriare di una norma scritta – se così sarà – in maniera troppo generica, per ribaltarla immediatamente contro coloro che hanno legalmente proceduto all'arresto. Anche con riferimento a ciò, quindi, prima di stabilire quanto questa sofferenza psichica sia collegata a situazioni di privazione della libertà, credo che occorra stare molto attenti.

Noi, come Nuovo Centrodestra, voteremo alcuni emendamenti migliorativi. Sottolineiamo che la storia del nostro Paese – lo ribadisco ancora in Senato – è una storia di democrazia, di lotta contro il terrorismo e contro la malavita organizzata, in cui la magistratura e le Forze dell'ordine mai si sono lasciate andare a sistematiche violazioni dei diritti umani, come è successo in Cile e in Argentina o come succede in Corea del Nord e a Cuba; lo Stato italiano è sempre riuscito a mantenere, anche nelle emergenze più gravi, la capacità di reprimere la malavita organizzata e il terrorismo attraverso strumenti democratici.

In questo caso, invece, si tratta di colpire severamente abusi che i singoli possono perpetrare nei confronti di persone affidate non solo a pubblici ufficiali, ma anche ad altri: giustamente è stato segnalato il pro-

blema degli ospedali, degli anziani, degli handicappati, di persone deboli, fragili, che possono subire – in questo caso, sì – vere e proprie torture da parte di chi li ha in custodia. Ci deve essere grande attenzione nei confronti di questi fenomeni.

Con queste premesse, con questo inquadramento e con questi miglioramenti, che magari verranno affinati anche dalla Camera dei deputati, il mio Gruppo (come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, anche sulla base di quanto accadrà nella votazione degli emendamenti) è orientato favorevolmente, sempre che – come ha detto anche il collega Caliendo – nel corso della discussione questa norma, che è già generica, non sia tradotta in qualcosa di diverso. Francamente, infatti, se venissero accettate alcune proposte – mi rivolgo al senatore Casson – allora veramente applicheremmo il concetto di tortura, che a livello internazionale è stabilito in modo molto preciso, in maniera talmente vasta da tradurre tutto o niente in tortura: credo sinceramente che questo sarebbe inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.200 e 1.201.

Chiedo invece l'accantonamento degli emendamenti 1.202 e 1.203, che trattano del medesimo argomento.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.13 e 1.204, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.206 e 1.207; diversamente il parere è contrario. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.208, ove si sostituiscano le parole: «da quattro anni e sei mesi a quindici anni», con le seguenti: «da cinque anni a dodici anni».

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.209 (testo 2), 1.37 e 1.210, altrimenti il parere è contrario.

Le chiedo scusa, signor Presidente, ma nella fretta di dare i pareri sugli emendamenti ho dimenticato di dare una spiegazione – che mi sembra, tra l'altro, la cosa più importante – del parere favorevole espresso sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Entrambi gli emendamenti prevedono la soppressione, al comma 1, delle parole: «ovvero mediante omissioni». Il testo originario prevedeva la punibilità, non soltanto nel caso di compimento di azioni causative, quindi mediante le condotte di violenza o di minaccia di cui al testo sottoposto all'attenzione del Senato, bensì anche allorquando si fossero commesse omissioni. Ovviamente questa espressione aveva riferimento alle condotte omissive delle medesime condotte attive punite nel testo dell'articolo 612-*bis*. Si è preferito, tuttavia, eliminare l'espressione «ovvero mediante omissioni» per due ragioni fondamentali.

La prima di queste è di natura giurisprudenziale, ma si lega ad una precisa disposizione di legge esistente nel nostro codice penale, ossia all'articolo 40 che nel capoverso dispone una sorta di clausola di equivalenza tra le azioni causative e le omissioni non impeditive, sicché l'espressione «ovvero mediante omissioni» è superflua dal momento che, in virtù di questa disposizione contenuta nella parte generale del codice penale, la giurisprudenza converte sostanzialmente le azioni causative in omissioni non impeditive.

A questo punto il mantenimento dell'espressione non risultava soltanto superfluo, ma anche tale da generare eventuali dubbi interpretativi: in effetti, di fronte ad una prassi consolidata di conversione, si sarebbe potuto ritenere che l'espressione facesse riferimento ad omissioni di altre condotte attive, ossia di condotte non indicate nel testo dell'articolo, ovvero diverse da queste stesse.

Per questa ragione si ritiene per l'appunto di eliminare l'espressione, risultando evidente che se la tortura si manifesta mediante una condotta omissiva, purché essa rappresenti l'esatta conversione della condotta descritta in termini positivi, essa rimane punibile.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5 e 1.7 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.202 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato accantonato, mentre l'emendamento 1.14 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.204.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sull'emendamento 1.204 è stato espresso un invito al ritiro, ma potrò prenderlo in considerazione quando si sarà sciolto il problema del testo degli emendamenti 1.202 e 1.203, perché verrebbe a determinarsi una nuova fattispecie penale. Se invece venisse accolta l'osservazione che ho fatto sull'emendamento del senatore Casson, potrei ritirare il mio emendamento. Quindi ho bisogno di sapere quale sarà la riformulazione degli emendamenti citati.

PRESIDENTE. Poiché il relatore mi fa un cenno di assenso, dispongo l'accantonamento anche dell'emendamento 1.204.

L'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205, identico all'emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione avanzata per l'emendamento 1.208?

CASSON (*PD*). Sì, signor Presidente, per me va bene questa riproposizione della pena secondo le indicazioni del relatore, perché corrisponde alle indicazioni di carattere generale che avevo dato, cioè come fattispecie autonoma di reato o quanto meno aggravante ad effetto speciale.

PRESIDENTE. Per chiarezza, chiedo al relatore di specificare se nella riformulazione proposta le parole «sei mesi» vengono eliminate o meno.

D'ASCOLA, *relatore*. Le parole «sei mesi» vengono espunte e sostituite dalle parole: «da cinque a dodici anni».

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.208 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.34 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.38 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Non voteremo per il momento l'articolo in quanto sono stati accantonati alcuni emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ritiro l'emendamento 2.200.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come avevo detto in discussione generale, noi abbiamo sollevato delle perplessità riguardo a questa norma, non tanto perché non esistano dei fenomeni di tortura – purtroppo sicuramente esistono – in Paesi stranieri, ma in quanto, introducendo questa modifica alla normativa riguardante l'immigrazione, a nostro avviso potrebbe verificarsi (non possiamo non pensare a questa eventualità) che alcune ipotesi di respingimento, di espulsione o di estradizione possano essere impedito sulla base magari di meri sospetti. Riteniamo che il riferimento a fondati motivi che inducono a far ritenere che nel Paese straniero vi possano essere dei reati di tortura possa purtroppo essere utilizzato impropriamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 e 3.200, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, il parere è favorevole, previa una riformulazione che inserisca nella parte iniziale le parole: «Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali». Poi la disposizione proseguirebbe: «nei casi di cui al comma 1, il cittadino (...)».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.200.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni siano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un punto. Sono perfettamente d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 4.200 proposta dal relatore. Però, rispetto all'emendamento 4.1, vedo qualche problema dal punto di vista costituzionale, per le stesse ragioni che hanno portato a chiedere la riformulazione l'emendamento 4.200.

In base al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione, «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità

delle norme e dei trattati internazionali», come abbiamo richiamato. Poi abbiamo l'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale un soggetto che sia soltanto sottoposto a procedimento penale non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Si pone quindi un problema di compatibilità con la nostra Costituzione, sia sotto il profilo dei trattati internazionali, sia sotto il profilo del nostro articolo 27.

Ritengo quindi che, così come vi è stata un'attenzione sull'emendamento 4.200, del quale è stata proposta una riformulazione, probabilmente andrebbe considerato l'emendamento 4.1, per le ragioni che ho poc'anzi esposto.

PRESIDENTE. Signor relatore, intende modificare il parere o mantiene la sua posizione?

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore rimane della sua opinione. Qui la norma ha una sua finalità; se noi non comprendiamo qual è la disposizione e il senso di questa disposizione, ci sfugge l'oggetto del ragionamento. Noi qui diciamo che un soggetto, il quale è munito di un'immunità diplomatica e si rifugia nel nostro Paese per sottrarsi a un procedimento penale che si sta celebrando all'estero (nel suo Paese di origine) per il delitto di tortura, deve essere estradato nel rispetto delle normative di diritto internazionale e della legge interna. Allora, io credo che problemi non ce ne possano essere, perché ritengo si tratti di un principio condivisibile, nella misura in cui si vuole evitare che taluno sfrutti la sua qualifica di agente diplomatico per sottrarsi a un procedimento penale relativo a un grave delitto.

Ciò peraltro è perfettamente corrispondente all'iniziale affermazione normativa, secondo la quale non possiamo riconoscere la qualifica di agente diplomatico ad un soggetto gravato da una vicenda giudiziaria di questo genere. E, se non gliela possiamo riconoscere, è chiaro che non possiamo nemmeno aiutarlo ad eludere gli effetti del procedimento penale al quale è sottoposto nel suo Paese. L'espressione che mi sono permesso di indicare quale riformulazione che può meritare, per quel che vale, il parere favorevole del relatore, vuole evitare che si compiano attività di estradizione in violazione delle norme interne, le quali disciplinano l'extradizione secondo determinate modalità (quindi, non si dispone un'extradizione *tout court*, ma un'extradizione rispettosa delle norme interne), come anche dei trattati internazionali. Se per esempio nel suo Paese d'origine si dovesse eseguire una pena di morte per il reato per il quale si chiede l'extradizione, quella stessa estradizione non la potremmo concedere.

Credo allora che, obiettivamente, con questa riformulazione problemi non ve ne possano essere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.200, dopo aver ascoltato la riformulazione proposta dal relatore, vorrei suggerire o pregare di riflettere rispetto a quello che si dice al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Non è il caso di metterlo in assonanza con l'articolo 10 della Costituzione? «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». (*Il senatore Caliendo interloquisce con il senatore D'Ascola*). Senatore Caliendo, per cortesia, non è sempre possibile che ci sia assonanza con il relatore!

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. La normativa interna è comprensiva anche delle disposizioni costituzionali. Quando noi parliamo di norme di diritto interno ovviamente richiamiamo anche la Costituzione. A noi sembrava che questa espressione fosse chiara. Sembrerebbe pleonastico il richiamo alla Costituzione. Noi diciamo: «Nel rispetto del diritto interno», in cui rientra ovviamente la Costituzione (oltre che dei trattati internazionali).

PRESIDENTE. Ritenendo che tutte le leggi siano rispettose delle Costituzione, risulta ultroneo, però *repetita iuvant*.

Senatore Lumia, accoglie la riformulazione?

LUMIA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a titolo personale, perché il Gruppo voterà a favore.

Quanto ha detto l'ottimo relatore D'Ascola è assolutamente congruo, comprensibile e logico: non si può dare l'immunità diplomatica a un torturatore che sia inquisito per questo motivo. C'è un piccolo problema: ci sono dei Paesi dove la giustizia non è garantita. In altre parole, se un dissidente di uno di questi Paesi si rifugia in Italia sarà cura del suo Paese, non democratico, che vuole affossare l'opposizione, inquisirlo immediatamente per tortura. Il risultato è che dovremmo consegnare un dissidente che si è rifugiato in Italia al suo Paese di origine, criminale, dittatoriale e che magari pratica la tortura, perché questo l'ha messo sotto accusa per tortura. Qualcosa mi è sfuggito? Spero di sì, altrimenti non voterò a favore di questo articolo.

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. A me sembrava di avere dato conto di questo pericolo proprio quando poc'anzi dicevo che il richiamo al rispetto della normativa interna e dei trattati internazionali era finalizzato ad impedire i rischi di cui parlava il senatore Malan. Infatti, se agiamo nel rispetto delle norme interne e dei trattati da noi sottoscritti, questo pericolo non c'è.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole all'articolo 4. Esiste tutta una serie di norme nel codice di diritto processuale penale che stabiliscono i presupposti e i requisiti al fine di poter accondiscendere a richieste che abbiano a che fare con l'estradizione o con l'arresto provvisorio. In questo caso si tratta di una situazione totalmente diversa e, rimanendo ferme la conferma, la valutazione e il rispetto delle norme processuali interne e delle norme di diritto internazionale, un pericolo quale quello indicato dal senatore Malan non si pone ed è ampiamente superato.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, alla luce dell'obiezione del senatore Malan, vorrei dire che la riformulazione che atteneva all'emendamento 4.200 nasceva proprio dalla preoccupazione esposta dal senatore Malan. Non è un caso che è stato inserito il riferimento al diritto interno (comprensivo anche del diritto costituzionale) oltre che al diritto internazionale.

Credo che la preoccupazione del senatore Malan non si ponga perché, alla luce della giurisprudenza costante della Corte costituzionale, non è possibile procedere all'estradizione di un cittadino ogniqualvolta si è in presenza, per l'appunto, delle circostanze a cui faceva riferimento il senatore Malan.

Per questo è stato inserito l'inciso iniziale, perché il timore che ci siamo posti nel leggerlo era che questo emendamento potesse essere un «forzante» rispetto alla normativa interna o alla giurisprudenza costituzionale. Ci è sembrato opportuno chiarirlo come rafforzativo del rispetto al quale comunque si è tenuti in caso di estradizione, sia del diritto interno (comprensivo del diritto costituzionale) che del diritto internazionale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario, signor Presidente.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore De Cristofaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 precedentemente accantonati.

Chiedo al relatore di intervenire al riguardo.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, se l'Assemblea me lo consente vorrei dare conto del problema connesso agli emendamenti 1.202 e 1.203, ma anche delle ragioni che mi hanno indotto a chiedere l'accantonamento.

Il problema di ordine generale (poi passerò a dare indicazioni sugli emendamenti e particolarmente sull'emendamento 1.202) che in Commissione ci siamo posti è quello tradizionale che si evidenzia tutte le volte in cui si scrive una norma penale incriminatrice su fatti che sono già coperti da altre disposizioni penali incriminatrici. Cioè, noi stiamo punendo delle condotte che, a prescindere dal delitto di tortura, sarebbero state punite a titolo di violenza privata, di percosse, di lesioni personali, ovvero di omicidio.

Quindi, nel descrivere questa nuova norma penale incriminatrice la Commissione ha avvertito la necessità di differenziare la tortura, per esempio, dalla minaccia e dalla violenza privata, altrimenti la Corte costituzionale l'avrebbe dichiarata irragionevole perché avremmo punito a titolo di tortura, con una pena che arriva sino a dieci anni di reclusione, un fatto che altrimenti potrebbe essere punito con un anno soltanto di reclusione. È il caso del delitto di minaccia.

Abbiamo allora ritenuto in Commissione giustizia del Senato che con riferimento alla violenza e alla minaccia, quando si evocavano norme penali incriminatrici già esistenti, le si dovesse differenziare nel contesto separato della tortura, pretendendo che queste condotte fossero quanto meno reiterate e, quindi, vi fosse la presenza di più atti di violenza e più atti di minaccia. Per quanto riguarda le condotte violente o minacciose caratterizzate da un unico atto, si è ritenuto che possano essere ricomprese negli atti inumani, crudeli o degradanti che sono atti analogamente puniti.

Di questo problema si è fatto carico l'emendamento 1.202, a firma dei senatori Casson, Lumia ed altri rispetto al quale, previa una riformulazione, darei parere positivo, ritenendo assorbito l'emendamento 1.203 del senatore Caliendo ed altri. L'emendamento 1.202 richiede di sostituire le parole originariamente utilizzate («con più atti di violenza o di minaccia») con le seguenti: «con violenza o minaccia». Questa seconda espressione dovrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «con violenze o minacce gravi», declinando quindi al plurale il sostantivo «violenza» e il sostantivo «minaccia» e aggiungendo l'aggettivo «gravi», anch'esso inevitabilmente al plurale. La riformulazione comporterebbe quindi la sostituzione dell'originaria espressione: «con più atti di violenza o di minaccia» con la seguente espressione: «con violenze o minacce gravi».

Con tale emendamento, previa questa riformulazione, si può ritenere assorbito l'emendamento 1.203, a firma del senatore Caliendo ed altri.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, ho già vissuto in quest'Aula le vicende relative alle due precedenti legislature quando si è trattato di discutere del delitto di tortura. In entrambi i casi eravamo arrivati a un passo dal voto per l'introduzione nel sistema italiano del delitto di tortura e,

poi, per un motivo o per un altro, più o meno fondato, il disegno di legge si è bloccato, è stato rimandato in Commissione e, quindi, affossato.

Mi rendo conto di questa situazione. Credo che a un passo dalla dirittura d'arrivo per l'approvazione da parte del Senato di un disegno di legge così importante, come quello relativo all'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, sia fondamentale e prevalente cercare di portare a conclusione un risultato favorevole.

Quindi, pur condividendo soltanto in piccola parte la proposta che è stata fatta, mi rendo conto che l'obiettivo principale deve essere raggiunto, anche perché quando le convenzioni internazionali fanno riferimento a comportamenti e a trattamenti inumani, disumani o crudeli, richiamano un insieme di comportamenti a margine più ampio rispetto a quello che è considerato dal singolo fatto di violenza o di minaccia.

Rimane concettualmente possibile ritenere che anche l'uso della corrente elettrica su una parte o un'altra del corpo umano sia sufficiente a considerare, nei casi dati e specificati dalla norma, il delitto di tortura. Credo però che sia razionalmente accettabile la formulazione che viene proposta dal relatore. Sono quindi favorevole alla riformulazione proposta dal senatore D'Ascola.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta la proposta avanzata dal relatore?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente, e ritiro gli emendamenti 1.203 e 1.204, a mia prima firma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 1.202.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.202, così come riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, da venticinque anni l'Italia è inadempiente rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che pure il nostro Paese ha ratificato. Purtroppo per l'Italia non si tratta di una fattispecie teorico-astratta, come alcuni recenti episodi hanno dimostrato, *in primis* i fatti avvenuti nella scuola «Diaz» di Genova.

Non è stato facile giungere in Commissione a un testo almeno condiviso da una maggioranza; è stato anche necessario elaborare norme controverse, come il fatto che, per parlare di tortura, debbono essere compiuti più atti di violenza o di minaccia ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni.

Molto opportuno è l'articolo 613-*ter*, introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura; la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia se essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia stato in effetti commesso.

Con il provvedimento in esame, il Parlamento prosegue nella strada di introdurre nel codice penale aggravanti per reati particolarmente odiosi e discriminanti. Riteniamo che questo provvedimento di legge sul reato di tortura contribuisca a mettere il nostro codice penale al passo con i tempi,

difendendo nel contempo i più deboli e quei tutori dell'ordine pubblico che si rifiutano di accettare scorciatoie.

Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI e del senatore Cuomo*).

ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il valore assoluto e inderogabile del divieto di tortura, codificato nell'articolo 3 della Convenzione europea, appare in piena armonia con la tesi, ormai maggioritaria, della dottrina che ritiene esistente una norma di diritto internazionale generale in materia.

Il divieto di tortura è oggi considerato *ius cogens* e, dunque, principio appartenente al diritto internazionale generale, valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale, indipendentemente da un'espressa previsione pattizia.

Il valore di *ius cogens* del divieto di tortura emerge anche dalla giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani. Nel 1987 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi ad adeguare l'ordinamento interno e introducendo uno specifico reato. Nella Costituzione italiana, all'articolo 13, si stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunemente sottoposte a restrizioni di libertà».

I trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che causi gravi pene e sofferenze, che sia intenzionalmente inflitto ad una persona, al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o che si è sospettato si sia commesso, di intimidire ed esercitare pressioni o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, ed infine inflitto sotto istigazione o nel consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o comunque a qualsiasi trattamento crudele, inumano, degradante.

Con l'introduzione del reato di tortura che ci accingiamo a votare oggi ci si appresta a sanare una delle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto internazionale.

Oggi la tortura non ha più le caratteristiche che la definivano fino a qualche tempo fa. Se è vero che quando parliamo di tortura il pensiero va ai Paesi teatro di guerre o in balia di conflitti sociali e religiosi, non bisogna dimenticare che, invece, questa odiosa pratica può allignare, a volte, nelle pieghe anche più nascoste delle Nazioni democratiche. È un fenomeno a volte molto vicino a tutti noi, che ci riguarda profondamente e contro il quale bisogna lottare, non solo giuridicamente ma ancor prima sotto il profilo culturale.

Cogliere il senso profondo della tortura significa pensare a qualcosa di più banale, qualcosa che può intromettersi anche nella quotidianità come, ad esempio, nella vita delle carceri, nella vita del potere, in modo anche poco eclatante, ma non per questo, spesso, meno gravoso e odioso. Solo così se ne può cogliere la pericolosità e, quindi, capirla e davvero prevenirla.

La non previsione della tortura come reato autonomo costituisce una mancanza pericolosa che rischia di sminuire la gravità di alcuni comportamenti configurabili con altro nome o fattispecie. La mancata previsione di un reato di tortura come fattispecie giuridica specifica compromette la possibilità di colpire davvero quello che succede in determinate circostanze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questa sede non dobbiamo dimenticare l'impegno gravoso, ed encomiabile che è stato svolto dalle Forze dell'ordine in tantissimi momenti. E non vorrei che il dibattito di oggi voglia in un certo qual modo offuscare ed inficiare l'indifettibile comportamento delle Forze dell'ordine, e non solo. Il filo conduttore, quindi, dev'essere quello del rifiuto comunque della violenza, da qualsiasi parte essa provenga, e del bisogno assoluto che vengano accertate le responsabilità individuali di ciascuno. Ogni generalizzazione sarebbe impropria e inopportuna.

Per queste motivazioni e con queste argomentazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la materia del reato di tortura, che finalmente inseriamo (e lo facciamo tardivamente) nel nostro ordinamento (almeno lo fa questa parte del Parlamento, quella che dovrebbe essere soppressa), da un punto di vista storico siamo stati aiutati dagli scritti di grandi illuministi, come Beccaria e Voltaire, da Manzoni, e da letture recenti, come ad esempio «*La Question*» di Henri Alleg sulla guerra in Algeria o «*La confessione*» di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi del comunismo, con cui i servizi segreti di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta.

Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il Rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

Ma se arriviamo ad anni più vicini a noi, vent'anni fa erano torture anche quelle perpetrate dal cosiddetto *pool* di Mani pulite, per quel *golpe* mediatico-giudiziario che tanto male ha fatto all'Italia e agli italiani, e

così tanti morti dopo torture ha lasciato sul campo in Italia, o anche in terra straniera (come quella di Hammamet, in Tunisia).

Una prima distinzione, colleghi, è tra le forme di tortura fisica e quelle di tortura psicologica, che finalmente andiamo a normare. Parliamo di pestaggi, sistematici e non, di molestie sessuali, di *shock* elettrici, di torture con getti di acqua e di mutilazioni; oppure di torture psicologiche: ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvise e senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di continuare gli studi al termine del periodo di detenzione. Oppure c'è quella perpetrata da un pubblico ministero, Di Pietro, che quando metteva in carcere qualcuno diceva: «Dimmi quello che devo sentirmi dire o ti faccio marcire in carcere».

Ovviamente la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale nel 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, compreso chi è incaricato di un pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità.

Il provvedimento in esame quindi si pone in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Pur avendo l'Italia ratificato il Trattato, non ha mai adeguato la propria legislazione alla fattispecie in questione, nonostante svariati e più o meno insistenti inviti da parte degli organismi internazionali.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione giustizia, assieme al suo presidente Palma, ha ritenuto di estendere la disciplina in esame a chiunque, rispetto a quanto previsto dal già ottimo disegno di legge presentato dal senatore Manconi (a cui vanno la mia stima e il mio ringraziamento), che relegava la nuova fattispecie ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.

Ovviamente, dinanzi ad un provvedimento di chiara civiltà giuridica, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non può che esprimere un voto fa-

vorevole. Il testo in esame, infatti, avrà anche importanti ripercussioni sullo stato di detenzione in cui versa la popolazione carceraria, troppo spesso sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, anche, ma certamente non solo, a causa del sovraffollamento.

Compito dello Stato è anche quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi, come prevede la Costituzione. I fatti ed i numeri dicono però che i penitenziari italiani sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione. Non è forse questa una condizione inumana, degradante e lesiva della dignità umana? E allora è possibile che la Camera alta sia sorda al messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica? Perché non vuol portare avanti, solo per questioni speculative e politiche, quello che ci ha detto il Capo dello Stato sull'indulto e l'amnistia?

L'incertezza dei tempi processuali non è forse anch'essa una tortura per quanti sono detenuti nel limbo, in attesa di un verdetto, o, peggio ancora, sono magari costretti ad attenderne uno che li dichiarerà innocenti in carcere? E si tratta di 12.000 persone l'anno, numeri che non esistono in nessun altro Paese «civile».

Questo per un verso. Al contempo, però, il provvedimento in discussione costituisce anche un forte messaggio simbolico in chiave preventiva, dal momento che chiarisce con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio delle pubbliche potestà, anche rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Questo vale ancor più dal momento che si evidenzia come la tortura possa essere inflizione di sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di abusi fisici e/o psicologici che, dopo aver fatto scalpore sui *media*, raramente trovano conseguenze sotto un profilo penale specifico, proprio a causa di un *vulnus* che il testo in esame va invece opportunamente a colmare e che il relatore, senatore D'Ascola (che ringrazio), ha ben colto, anche nell'accettare alcuni emendamenti, assieme al sottosegretario Ferri.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, un adeguamento della normativa interna a quella internazionale, colma le lacune del diritto interno e rappresenta una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini. È per questo che ovviamente confermo il sì del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Infine, desidero sottolineare, solo in un inciso, il mio dispiacere nel vedere che anche in questo testo è presente il cosiddetto ergastolo. Personalmente, ritengo che anch'esso sia disumano, e che si possano comminare 30, 40 o 50 anni di carcere per un reato, ma infliggere l'ergastolo significa murare vive le persone, al punto che, per citare una frase dantesca, sembrano coloro «che mai non fur vivi». Per questo motivo, ritengo che prima o poi dobbiamo avere il coraggio di togliere dal nostro ordinamento anche l'ergastolo.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, poiché la questione è stata affrontata ampiamente nella discussione generale e anche durante l'esame di alcuni emendamenti, voglio ribadire semplicemente la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, che affronta un nodo sul quale si registra un ritardo da parte dello Stato italiano di decenni rispetto agli adempimenti richiesti dalle convenzioni internazionali.

Registro certamente un eccesso di prudenza rispetto a una fattispecie di reato che deve rappresentare un punto fermo nei comportamenti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Costoro, che esercitano la loro funzione in nome e per conto dello Stato italiano, devono essere consapevoli della sua delicatezza, nel momento in cui viene loro affidata la persona (e quindi l'incolumità, la vita e la libertà di un altro soggetto), quale che sia il motivo per cui viene loro affidato questo compito, sia esso in missioni militari, nella detenzione penitenziaria, nell'assistenza o nella sorveglianza di tipo sanitario o, addirittura, nell'attività di carattere paraeducativo ed educativo.

La coercizione dell'individuo attraverso metodi violenti di privazione della libertà e di condizionamento fisico e psichico deve essere assolutamente esclusa dai comportamenti di coloro che vengono incaricati dallo Stato di svolgere determinate funzioni.

In questo senso, registro un limite nel provvedimento, perché non si è voluto accettare il principio della previsione di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, un significativo passo avanti è rappresentato dall'inserimento di un reato comune e della norma aggravante che riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, per cui il provvedimento in esame è meritevole del voto favorevole da parte del Gruppo delle Autonomie, del Partito Socialista Italiano e del Movimento MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare gli studenti dell'Istituto comprensivo «Zapponeta-Borgo Mezzanone», in provincia di Foggia. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 17,49)

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo molto brevemente la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, visto che nell'ambito della discussione generale abbiamo già espresso ampiamente la nostra posizione riguardo a questo disegno di legge e alla nuova formulazione della fattispecie del reato di tortura.

Non possiamo, però, non ribadire e non ricordare ancora, in sede di dichiarazione di voto, come sia veramente incredibile che dobbiamo trattare ancora oggi, nel 2014, del reato di tortura. Questo significa che la tortura esiste. È per questa ragione che siamo qui a discutere dell'introduzione proprio di una autonoma figura di reato. Spiace anche, per certi versi, che si sia giunti soltanto ora ad introdurre nel nostro ordinamento questa importante fattispecie.

Comunque, all'esito dell'esame svolto in Commissione e del dibattito che ne è sorto, noi della Lega Nord condividiamo i risultati cui si è pervenuti. Siamo ben consapevoli del fatto che si poteva prevedere il reato di tortura come un reato proprio (ossia commesso dal pubblico ufficiale). Abbiamo, invece, aderito alla proposta che questo reato sia configurato come un reato comune. Questo, per le ragioni che avevamo già espresso: far rientrare nell'ambito di applicazione di quella fattispecie anche le condotte che, purtroppo, possono venirsi a creare in contesti in cui, magari, non si sta cercando di estorcere un'informazione. Vi sono episodi, narrati anche sui giornali, di eventi tristissimi in cui alcune persone vengono materialmente sottoposte ad una tortura fisica e psicologica quotidiana, con trattamenti che possiamo considerare sicuramente degradanti e inumani. Facciamo riferimento, ovviamente, alle ipotesi, che sono balzate anche alla cronaca, di trattamenti, ad esempio, di anziani o di persone portatrici di *handicap* all'interno anche di strutture pubbliche. Questo ci ha portato ad esprimere il nostro voto favorevole in Commissione per ampliare la fattispecie, in modo da farvi rientrare anche tutte queste ipotesi.

È ovvio, sicuramente, che il legislatore che è chiamato a configurare gli elementi costitutivi di un reato, anche per fattispecie così delicate, deve fare varie considerazioni, che da una parte vanno a cercare di ampliare ed estendere la portata della fattispecie, e dall'altra cercano di dimensionare e di prevedere parametri che non consentano un'eccessiva dilatazione della previsione.

Per questa ragione noi della Lega Nord, come abbiamo già fatto in Commissione giustizia, esprimiamo un voto assolutamente favorevole sull'introduzione di questa norma, così come configurata in questo disegno di legge: lo confermiamo anche in Assemblea, nonostante la perplessità che abbiamo manifestato riguardo all'articolo 3, che prevede la modifica al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si prevede un impedimento ad effettuare procedure di espulsione o di estradizione verso Paesi in cui vi è fondato motivo di ritenere che siano perpetrati atti di tortura. L'unica nostra perplessità era questa. Avevamo proposto, anche in Commissione, emendamenti volti a delimitare, in particolare, la portata normativa di questo articolo, in modo da far sì che, quanto meno, non fossero impedito procedure di espulsione, magari semplicemente sulla base di ventilati so-

spetti circa la possibilità che siano commessi reati di tortura nei Paesi di destinazione.

Ciononostante riteniamo di poter esprimere il nostro voto favorevole sul provvedimento nel suo complesso, anche se la previsione di fattispecie gravi come quella oggi in esame non può non indurci a riflettere sulla necessità di infondere davvero nella nostra gente, in tutti i cittadini, una cultura e un particolare rispetto della dignità delle persone. L'auspicio è che la stessa gravità della pena prevista per questo reato possa essere ampiamente dissuasiva di comportamenti che sono assolutamente disumani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ad avviso della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata davvero storica, attesa peraltro da moltissima gente: quella dell'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. Alla fine voteremo a favore di questo provvedimento – e ora spiegherò perché – ma purtroppo, a nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata. Avremmo sperato che il Senato della Repubblica avesse molto più coraggio, facendo come in molti altri Paesi, dove il reato di tortura non è un reato ordinario – come è oggi in Italia – ma è quello che avrebbe dovuto essere anche nel nostro Paese, cioè un reato proprio.

Come ho già detto, questa giornata la aspettavano davvero in tanti. La aspettava sicuramente Mark Cowell, che oggi è cittadino onorario di Genova e che il 20 luglio 2001 era un giornalista indipendente (tra l'altro non aveva neppure partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dal Genoa Social Forum) che fu vittima di una violenza inaudita da parte di uomini in uniforme.

Come lui aspettavano questo giorno le altre vittime della macelleria messicana che ci fu alla scuola «Diaz» e alla caserma di Bolzaneto, quando nel nostro Paese fu sospesa la democrazia e quando, appunto, si perpetrò una violenza inaudita da parte di uomini in divisa nei confronti di manifestanti inermi.

Aspettavano questo giorno anche i familiari di Federico Aldrovandi, di Aldo Bianzino, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Franco Mastrogiovanni, insomma di quanti sono stati nel corso di tutti questi anni vere e proprie vittime di omicidi di Stato.

Voteremo a favore di questo testo perché consideriamo che il fatto che non ci sia stata fino ad oggi nel nostro ordinamento la previsione del reato di tortura abbia provocato dei veri e propri obbrobri giuridici: pensate che i pubblici ministeri che hanno indagato sui fatti di Bolzaneto sono stati costretti a contestare agli indagati soltanto l'abuso di ufficio. Eppure, come sappiamo, i giovani manifestanti fermati nella caserma di

Bolzaneto subirono ogni forma di vessazione, com'è stato peraltro dimostrato in tutti i processi: costretti a stare in piedi per ore, picchiati, umiliati, privati di cibo ed acqua, e trattati in modo inumano e degradante. Tuttavia, siccome non esisteva nell'ordinamento una norma penale specifica, l'accusa fu costretta a contestare agli imputati il semplice abuso d'ufficio.

Proprio per questo, dal momento che, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia e a quello che verrà fatto poi alla Camera, verrà comunque introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, noi voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento. Il nostro sarà tuttavia un voto sofferto, perché è grande la nostra perplessità rispetto al tipo di reato introdotto nell'ordinamento italiano.

Le nostre ragioni di perplessità non sono semplicemente legate al fatto che ci sono alcuni elementi nella norma che avremmo preferito non vi fossero: non condividiamo, ad esempio, il riferimento alla reiterazione del comportamento delle minacce e delle violenze, che riteniamo una formulazione sbagliata, così come non condividiamo neppure che venga prevista per i casi più gravi di tortura una pena come quella dell'ergastolo, non fosse altro perché pensiamo che nelle cose ci debba essere una certa coerenza mentale. Se si è contro i reati inumani, se si è contro i reati degradanti, se si è quindi a favore dell'introduzione del reato di tortura, allora bisognerebbe, per una questione di logica oltre che di politica, essere contro la più atroce di tutte le pene, ossia la pena di morte viva, che è l'ergastolo, contro il quale fortunatamente un movimento di opinione, sempre più grande nel corso di questi mesi e di questi anni, sta cominciando a dire delle cose.

Ma il vero motivo per cui pensiamo che questa di oggi sia una vera e propria occasione mancata è che avremmo dovuto avere più coraggio e avremmo dovuto introdurre questo reato come reato proprio, il che significa reato commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Questo perché la ragione del reato proprio risiede esattamente nella genesi della tortura, potremmo dire addirittura nel rapporto storico e simbolico tra cittadini e Stato. Infatti, il connotato essenziale della tortura è esattamente l'abuso di potere. È molto grave che sia sfuggita a quest'Aula la connessione tra tortura e dispotismo. Da questo punto di vista l'introduzione di un reato proprio poteva diventare una garanzia contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, cioè del potere in arbitrio, e si potevano tranquillamente individuare anche forme adeguate di proibizione e di punizione per comportamenti qualificabili come tortura ma commessi da privati, anche se affiliati ad organizzazioni criminali, che si arrogano l'illegittimo potere di perseguire cittadini inermi.

Sarebbe stato molto più corretto, come è stato sottolineato anche dal presidente Manconi questa mattina, il richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della Costituzione italiana, perché anche lì si fa evidentemente riferimento all'esercizio arbitrario di una forza legittima utilizzata *extra legem*. Noi pensiamo che l'aggravante prevista non basti, e per questo avremmo preferito un altro tipo di provvedimento. Quindi intendiamo questo prov-

vedimento – così motiveremo il nostro voto favorevole – semplicemente come un primo passo e continueremo nel corso dei prossimi mesi a sostenere tutte le campagne che invece vorranno intendere la tortura come un reato proprio. Questo lo vogliamo dire con grande chiarezza: non considereremo il voto che vi sarà oggi in Senato e quello che speriamo vi sarà presto alla Camera come il punto finale e di arrivo di questo provvedimento, ma semplicemente come un punto di partenza. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei davvero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, perché da fine giurista e da grande penalista ha saputo ricondurre a un testo normativo che abbia una sua coerenza le tante, qualche volta troppe, cose che abbiamo sentito in quest'Aula in discussione generale e, ahimè, anche nelle dichiarazioni di voto. Questo reato andrebbe dall'accezione che ne ha dato il rappresentante di GAL poco fa, il senatore Barani, secondo il quale queste previsioni sarebbero state applicabili a Di Pietro e ai magistrati che, con gli interrogatori degli anni 1992-1994, avrebbero commesso questo reato, quindi sarebbero stati passibili di pene da dodici a trent'anni di carcere, fino agli omicidi di Stato di cui ha parlato il senatore De Cristofaro.

Purtroppo, devo dire che, per pregiudiziali ideologiche e livore contro le Forze dell'ordine, si è utilizzato questo dibattito per fare di tutta *puta* l'erba un fascio. Altri colleghi, il senatore Lo Giudice ad esempio, hanno ricordato Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman. Tutti loro, secondo il senatore De Cristofaro, sarebbero vittime di omicidi di Stato. Peccato che uno di questi sia stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti delle Forze dell'ordine e dalla stessa magistratura; in un altro caso c'è stata una condanna, non contestabile, per omicidio colposo, imprudenza e negligenza, e non capisco cosa c'entri con l'omicidio di Stato; in un altro caso ancora, riguardante un agente di custodia, c'è stata l'assoluzione piena per non avere commesso il fatto.

Quindi, nel momento in cui in più interventi si assommano cose diversissime e queste vicende si definiscono, nel Senato della Repubblica, come omicidi di Stato, è evidente che per alcuni dei senatori l'obiettivo non era quello di introdurre un reato di tortura specifico che colpisse determinate condotte, ma quello di combattere le Forze dell'ordine e lo Stato, secondo la solita storia che da trent'anni o forse più ci sentiamo raccontare, per cui lo Stato è il nemico da abbattere e le Forze dell'ordine sono quelle che fanno le repressioni.

Del resto, questo è il Paese, caro senatore De Cristofaro, in cui il suo Gruppo politico aveva intitolato una sala del Parlamento a Carlo Giuliani,

che tutti abbiamo visto, ahimè, cadere come vittima, ma mentre stava per linciare un Carabiniere.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,04)

(*Segue GIOVANARDI*). Io ancora faccio differenza tra coloro che rispettano la legge e coloro che invece aggrediscono le Forze dell'ordine. Fra le guardie ed i ladri, io sto con le guardie e non con i ladri.

Dalle diverse interpretazioni che sono emerse (ricordavo quella del senatore Barani, secondo il quale questo reato di tortura si applicherebbe ai magistrati dei tempi di Mani pulite, agli omicidi di Stato che sono stati evocati in casi diversissimi fra di loro, ma che sono stati messi tutti insieme come attacco allo Stato e alle istituzioni), credo dobbiamo tornare invece alla concretezza di un reato che deve avere una sua specificità.

Ricordo ancora, in dichiarazione di voto, che un Paese come l'Italia non può essere confuso né con l'Argentina, né con il Cile, né con Cuba, né con la Corea del Nord, né con gli Stati africani, asiatici e dell'America latina in cui si pratica la tortura. Io voglio vantarmi qui di essere nato e cresciuto in un Paese nel quale le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata sono state combattute dallo Stato in piena legalità. In questo Paese magistrati, carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie sono stati ammazzati dalla criminalità e dal terrorismo, e non viceversa. Le vittime quindi sono state quelle che hanno combattuto il terrorismo, rimettendoci la vita, sempre nell'ambito della legalità repubblicana.

È giusto che vengano perseguiti i singoli che hanno sbagliato; è giusto che sia perseguito chi ricorre, sia nel privato che nel pubblico, ad atteggiamenti odiosi e persecutori, che provocano con la violenza danni fisici o danni psichici, ma non si fa su questo una battaglia ideologica contro lo Stato, che io voglio difendere, perché ne faccio parte, e voglio anche vantarmi di far parte di uno Stato e di una Repubblica che ha saputo combattere il terrorismo in questo modo.

Vedo qui il senatore Zavoli, che ha fatto bellissime trasmissioni televisive per raccontare agli italiani come questo Stato sia stato capace di combattere il terrorismo e la criminalità senza uscire dalla legalità, senza fare come altri Stati che hanno colpito questi fenomeni con la repressione.

Da questo punto di vista, con queste precisazioni, rinnovando ancora al relatore la gratitudine per aver ricondotto a chiarezza, dal punto di vista giuridico, alcune fattispecie che rischiavano di debordare, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo disegno di legge contro la tortura. (*Applausi del senatore Albertini*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, il primo commento che ci sentiamo di fare è: «finalmente!»; un'esclamazione per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie di reato che mancava e la cui mancanza si è palesata in maniera tragica in tutti i casi in cui, per fatti equivalenti a quelli che oggi stiamo definendo come atti di tortura, si sono visti tanti procedimenti concludersi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, nei confronti di responsabili, in questo caso purtroppo anche delle Forze dell'ordine (e qui il ricordo di Bolzaneto e dei tragici fatti della «macelleria sociale» del G8 di Genova del 2001 torna alla mente).

Ma non vogliamo incanalarci nel dibattito ideologico che abbiamo ascoltato anche qui ora nelle dichiarazioni di voto, in cui sentiamo ancora difendere una francamente incomprensibile impostazione ideologica, che censura la previsione, che abbiamo condiviso anche noi in Commissione, di disciplinare il reato di tortura come reato comune e non già come reato proprio, perché se di trattamenti inumani e degradanti stiamo trattando, evidentemente il fatto che questi provengano da una persona che indossa una divisa o che rivesta un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha conseguenze relativamente alla pena, alla gravità anche ontologica del fatto tremendo di tortura, ma non già sulle ferite del corpo e della psiche di chi la tortura la subisce.

Quindi, abbiamo sostenuto con forza ed abbiamo partecipato anche noi in Commissione a questo tipo di impostazione. La tortura deve essere un reato comune, perché chiunque commette quel tipo di condotte è giusto che venga sanzionato, sia esso un pubblico ufficiale, un rapinatore che entra in casa e sottopone qualcuno o un suo familiare a violenza o a torture fisiche o psichiche per avere la combinazione di una cassaforte o un operatore di un istituto di assistenza per anziani (come nei fatti che la cronaca ci racconta) o di istituti educativi, dove talvolta i bambini sembrano subire trattamenti che potrebbero in astratto rientrare in questa fattispecie di reato. Tutto questo ci rafforza nella convinzione che la scelta che stiamo facendo di prevedere un reato comune è quella giusta, ed è stato giusto, dal nostro punto di vista, anche respingere gli emendamenti miranti a finalizzare la tortura da parte del suo attore, cioè miranti a comprendere, come fattispecie di reato, questi atti di violenza o di minaccia gravi solo se finalizzati a questo o quell'obiettivo, quale quello di punire o di ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In tal modo, infatti, avremmo finito con il limitare l'ambito applicativo di questa norma.

Quindi siamo sostanzialmente più che soddisfatti del testo al quale credo abbiamo anche dato il nostro contributo. L'unica pecca che lamentiamo, che è stata oggetto di un emendamento che purtroppo non ha avuto l'approvazione dell'Aula, riguarda l'irragionevole disposizione prevista dall'introducendo l'articolo 613-*ter* del codice penale. Ancora una volta ci chiediamo perché, se chi istiga a commettere un furto o un qualsiasi altro delitto è soggetto, per il solo fatto dell'istigazione, ad una sanzione

detentiva da uno a cinque anni, un pubblico ufficiale che istiga un suo collega pubblico ufficiale a commettere fatti di tortura debba essere punito con una pena edittale inferiore, in questo caso da sei mesi a tre anni. Questo ci sembra francamente irragionevole.

In ogni caso, ci siamo sottratti all'impostazione di chi – abbiamo sentito le dichiarazioni degli esponenti di SEL e del senatore Manconi – sembra non voler uscire dalla gabbia ideologica che rinchioderebbe il reato di tortura solo nell'ambito delle condotte violente da parte delle Forze dell'ordine, ma ci sentiamo anche lontani dall'impostazione ideologica della Lega, con riferimento al suo emendamento soppressivo di quella norma, contenuta nel testo di legge e che noi riteniamo ragionevole, che impedisce l'estradizione o il respingimento di cittadini stranieri in tutti i casi in cui vi è il fondato motivo di ritenere che, nel caso specifico, nel loro Paese di provenienza potrebbero essere sottoposte a tortura.

Questi approcci ideologici sono quanto da noi più lontano. Preferendo come sempre un approccio laico e pragmatico nel dibattito politico, dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, dopo tanti anni da quando, nel 1988, abbiamo ratificato la Convenzione sulla tortura, finalmente abbiamo una nuova norma e un nuovo reato. Nel dire «finalmente», però, devo tener conto anche delle ragioni che hanno impedito in questi anni di approvare una norma di questo tipo.

Le ragioni sono dovute, innanzitutto, al fatto che il nostro sistema penale complessivo prevedeva già una serie di reati che consentivano quanto meno di dissuadere dall'adozione di comportamenti inumani. In secondo luogo, le statistiche dei nostri tribunali non indicano dei fatti così gravi da collocarsi nella norma che andiamo ad approvare e una diffusione tale da giustificare un intervento penale. Si è invece ritardata con le ultime due legislature l'approvazione della norma per un contrasto, che era evidente e che ha avuto anche qualche eco in questa discussione, intorno alla circostanza se dovesse trattarsi di reato proprio o di reato per tutti. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché nella casistica giudiziaria, come ho detto, non c'è una serie di fenomeni che possono ricollegarsi al reato della tortura, e però esistono singoli episodi di persone private e di funzionari pubblici. Questa è la ragione per cui abbiamo individuato questo nuovo reato come un reato comune. Non si può parlare di reato proprio delle Forze di polizia, perché devo ricordare a tutti che nel nostro Paese esiste una Costituzione, e le Forze di polizia, cui devo dire grazie per quello che fanno a difesa e tutela della collettività, hanno rispetto dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali garantite nella Parte I della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

La devianza dalla norma è nella natura umana, anche se in Italia riguarda solo singoli episodi che non possono essere inquadrati o catalogati come responsabilità delle Forze di polizia in quanto tali. Quando dobbiamo costruire una figura di reato dobbiamo chiederci qual è la realtà della società. In diritto civile, il Betti negli anni Trenta diceva che esiste la tipicità sociale che precede quella giuridica per quanto riguarda i contratti. Basti pensare a quello che avviene con la stretta di mano nei mercati per gli animali nelle campagne, circostanza che fu disciplinata giuridicamente solo dopo essere stata assunta come tipicità dalla società. Così in questo reato noi non possiamo non tenere conto della nostra società. Grazie a Dio, seppure in momenti di follia individuale qualche volta abbiamo assistito a episodi che possono essere inquadrati come tortura, anche nei periodi più neri della nostra storia (durante il fascismo e con le leggi razziali) i cittadini hanno avuto una resistenza psicologica.

Le Forze dell'ordine o i pubblici ufficiali – grazie a Dio – svolgono il loro lavoro in un certo modo, non perché vi sia una volontà di non avere comportamenti che possono lontanamente essere inquadrati in questo reato, ma semplicemente per il rispetto dei principi e valori della Costituzione che tutti dovremmo introitare.

Viviamo un periodo triste, signora Presidente. Sento anche discutere di riforme costituzionali del nostro Paese senza nemmeno tener conto dell'architrave della nostra Costituzione che ha una sua simmetria e un equilibrio tra le varie norme, che garantiscono un aspetto fondamentale: lo Stato è basato sul rispetto e sulla centralità della persona umana e su tutte le azioni che ciascuno di noi, compresi i pubblici ufficiali, può mettere in campo per garantire l'uguaglianza. Sono queste le regole cui si ispirano le Forze di polizia nel nostro Paese.

Non era quindi giusto istituire un reato proprio, mentre è giusto punire – così come abbiamo fatto – l'istigazione, anche se per un semplice cittadino l'istigazione non è punibile in assenza di reato o quando l'istigazione non è accolta. Lo abbiamo giustamente previsto perché da parte dei pubblici ufficiali deve esservi un *surplus* di dovere di fedeltà.

Per questa ragione devo ringraziare tutti per il modo in cui anche oggi abbiamo votato gli emendamenti, che dimostra che non ci sono ragioni di maggioranza o di opposizione quando si tratta di individuare soluzioni tecniche rispondenti alla finalità che si vuole perseguire.

Spesso ci abbarbichiamo su posizioni preconcepite, determinate dalla posizione politica: è un errore, e l'esame di questo disegno di legge nel testo che stiamo per licenziare ci fa sperare che anche per altre situazioni ed altre norme si potrà trovare unanimità, non in quanto valore in sé, ma perché in alcuni casi porta ad una maggiore efficacia in fatto di deterrenza, ad un disvalore maggiore di quello che si vuole punire.

È per questa ragione che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni.*)

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, anche in questa legislatura come senatori del Gruppo Partito Democratico abbiamo presentato, fin dall'inizio, dei disegni di legge in materia di tortura.

Nel corso delle precedenti legislature (XV e XVI) eravamo arrivati ad un passo dalla dirittura d'arrivo: avevamo discusso in Aula per l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico, ma contrasti gravi e pesanti tra le forze politiche avevano impedito che si arrivasse all'approvazione del delitto, così come imposto non soltanto dal diritto internazionale, ma anche dalla nostra Carta costituzionale.

Ci tengo a sottolineare che ancora prima del diritto internazionale su questa materia è intervenuta la nostra Carta costituzionale all'articolo 13, comma 4, con una previsione molto particolare, unica anche per il nostro panorama costituzionale. Nella nostra Costituzione, infatti «È punita» – così si scrive – «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Questo è l'unico caso in cui i Padri costituenti prescrivono al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di determinate condotte.

Oltre alla norma costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ricordo come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 fin dall'articolo 3 prevedesse l'introduzione del delitto di tortura. Previsione confermata nel 1966 dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici.

Che ci fosse bisogno però di sollecitare la comunità internazionale a inserire questa previsione delittuosa nei vari ordinamenti è dimostrato dalla Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre del 1984 e ratificata con una legge italiana del 1988. È stata però necessaria un'altra convenzione internazionale, questa volta europea, approvata il 26 novembre 1987 per cercare di indurre gli Stati europei, e in particolare lo Stato italiano, all'introduzione del delitto di tortura negli ordinamenti interni. Quindi, le vicende nazionali ed internazionali che hanno riguardato questo odioso crimine sono numerose, sono ripetute nel tempo e si sono scontrate ripetutamente con ideologie e con sensibilità molto diverse.

Si è arrivati oggi a concentrarsi soprattutto sulla questione relativa alla previsione o meno di un delitto proprio o di un reato comune per quanto riguarda il crimine della tortura. Ne abbiamo avuto un esempio sia nei disegni di legge presentati sia nelle discussioni che ci sono state anche in quest'Aula. Si è optato, come Commissione giustizia e come Senato, per impostare la questione sotto il punto di vista del reato comune, sia perché in questo modo era più semplice raggiungere un più ampio consenso su questa materia all'interno del nostro Parlamento, sia perché nella storia del nostro Paese abbiamo rilevato che c'è stata una specificità del panorama criminale, con la presenza di organizzazioni particolarmente strutturate e caratterizzate da un potere che tendeva e tende ad essere per-

vasivo, anche attraverso strumenti di tortura, tanto che in qualche caso si è avuta addirittura la predisposizione di una vera e propria sala di tortura.

Va inoltre ricordato che in epoche recenti ci si è trovati di fronte a comportamenti violenti sia delle Forze di polizia che di forze estranee alle Forze di polizia in senso proprio, che hanno colpito, per esempio, pazienti ricoverati in strutture ospedaliere in Lucania, come in Sardegna e nel Lazio.

Comunque la doppia previsione che abbiamo fatto, al comma 1, dell'articolo 1, del delitto comune e, al comma 2, di un delitto autonomo del pubblico ufficiale, sono giunte in ossequio alla logica e alle comprensibili richieste di chi avrebbe preferito, culturalmente ed idealmente, arrivare alla soluzione del delitto proprio del pubblico ufficiale. È una soluzione che idealmente condivido, ricordando peraltro come la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 venga proprio incontro a questa indicazione e fornisca una risposta adeguata, anche perché c'è un limite minimo della pena che supera addirittura quello indicato dai proponenti di questa opzione legislativa.

Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto, sia costituzionale che internazionale, in materia di diritti dell'uomo; è espressione diretta del sostegno, del valore e della dignità umana in qualsiasi situazione e circostanza. Ricordo ancora come la nostra Costituzione faccia riferimento alle persone comunque sottoposte alla restrizione della libertà, per un motivo o per un altro. Questo crimine di tortura trova infatti pieno riconoscimento nell'ampia diffusione pattizia in materia di diritti dell'uomo, che ho ricordato, nel nostro diritto costituzionale e, ora, anche nel nostro ordinamento penale interno. Tale materia dei diritti dell'uomo si è innovata ed è stata ampliata grazie soprattutto al cosiddetto ordinamento giuridico internazionale.

Oggi arriviamo all'approvazione di questo disegno di legge e all'affermazione di un principio estremamente importante perché, affermando l'esistenza anche nel nostro ordinamento di un delitto di tortura, si va contro ogni tipo di violenza, contro istanze di inciviltà e contro la barbarie, cui ogni tanto abbiamo assistito anche all'interno del nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei rivolgere, come è doveroso, un ringraziamento ai funzionari della Commissione giustizia, il dottor Piccione e la dottoressa Andreuccioli, alla dottoressa Anecchiarico e al personale dell'intera segreteria, ma principalmente mi si consenta di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione giustizia, che anche con riferimento ad un tema difficile che, come ricordava il senatore Casson, non ha visto la luce né nella XV né

nella XVI legislatura, si sono confrontati con grande serenità e hanno raggiunto una piena condivisione in ordine al testo.

Così, per certi versi, si conferma quella unanimità o stragrande maggioranza che normalmente caratterizza, nonostante le asperità iniziali, i lavori della 2ª Commissione permanente.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marton, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi).*

Discussione dei disegni di legge:

(116) PALMA. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. – *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*